

Deliberazione n° 14 del 9 gennaio 2018

Oggetto: Vertenza A.O.R.N. Caserta vs. C. A. – Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere (prov. di Caserta) – Ottemperanza Sentenza n° 3192/2018 pubblicata il 31.10.2018 R.G.C. n° 701387/2008 (Rif. Fasc. int. 72_2008).

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Atto di Citazione del 20/10/2008 promosso innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere / Sez. Distaccata di Caserta, notificato a questa AORN in data 30/10/2008 e acquisito agli atti con prot. n° 11817 del 30/10/2008, è pervenuta la richiesta di risarcimento danni a firma dell'avv. Maria Varriale del Foro di Napoli con studio alla via G. Porzio n° 4 / Centro Direzionale di Napoli is. A/7 sc. C – 80134 – Napoli, domiciliata per la presente procedura presso lo studio dell'avv. Raffaele Franceschetti in Curti (CE) – 81040 – alla via Piave n° 53 , per conto della sig. C. A., pervenuta presso il Pronto Soccorso di questa Aorn il 01/05/2008;
- che con raccomandata a/r. prot. n° 12122 del 07.11.2008 questa AORN – secondo la procedura approvata con delibera/DG n° 932 del 27.11.2007 – aveva conferito incarico all'avv. Vincenzo Grimaldi del Foro di Napoli con studio alla via Roberto Bracco n° 15/A – 80133 – Napoli, per la rappresentanza processuale, con le allegate polizze assicurative della HDI Gerling – Konzern e delle coassicuratrici, già resa edotta della pratica con racc. a/r prot. n° 12120 del 07.11.2008 presso la Primogest Srl con sede in Napoli – 80134 – alla piazza XX Settembre n° 28 palazzo Doria d'Angri;

Preso atto che

- la vertenza è sfociata nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere – IV Sez. Civile Articolazione Territoriale di Caserta – n° 3192/2018 pubblicata il 31.10.2018 R.G.C. n° 701387/2008, G.o.t. dott. Carlo Nazzaro, comunicata a questa Azienda dal sopra indicato avv. Grimaldi con PEC del 31/10/2018 e acquisita da questa Aorn con prot. n° 28805 del 02.11.2018, per la quale dagli atti trasmessi dal medesimo avv. Grimaldi con PEC del 24/05/2017 ed acquisiti dall'AORN con prot. n° 11196 e del 25/05/2017, si evince che il CTU risulta il prof. Gian Corrado Fasciani con studio in Napoli – 80141 – via Arenaccia n° 67;
- dalla sentenza della causa di cui trattasi risultano coinvolti i seguenti soggetti:
 - la sig.ra C. A., attrice, rappresentata dal sopra indicato dell'avv. Maria Varriale;
 - l'AORN di Caserta, convenuta, rappresentata dal suddetto all'avv. Vincenzo Grimaldi, domiciliato per la procedura presso lo studio dell'avv. Antonio Di Domenico di Mondragone (CE) – 81034 – alla via Landolfo n° 2;
 - la HDI - GERLING Industrie Versicherung AG, rappresentanza generale per l'Italia (C.F. 03295070159), e la NAVALE Assicurazioni (C.F. 00296790389), entrambe chiamate in causa e difese dall'avv. Stefania Manfredonia (Studio Legale Manfredonia) Napoli – 80122 – via Francesco Caracciolo n° 15, domiciliata per la procedura presso lo studio dell'avv. Luigi Cerreto in Caserta – 81100 – via Colombo n° 27;

Tenuto conto

- che con la suddetta sentenza si condanna questa AORN:
 - o al pagamento in favore della sig.ra C. A. dell'importo complessivo di € 8.935,74 oltre interessi;
 - o al rimborso delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 250,00 per spese non imponibili, oltre le spese di C.T.U. nonché € 4.835,00 per le competenze, oltre rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed I.V.A. con attribuzione all'avv. Maria Varriale (anticipataria);

Precisato

che gli atti istruttori narrati in premessa sono allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i quali, per ragioni dovute all'ottemperanza del *Codice della Privacy*, non sono pubblicabili;

Ritenuto

di dover ottemperare alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere – IV Sez. Civile Articolazione Territoriale di Caserta n° 3192/2018 pubblicata il 31.10.2018 R.G.C. n° 701387/2008, anche al fine di scongiurare eventuali ed ulteriori atti di esecuzione finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa Aorn;

Ravvisata

la necessità da parte di questa A.O.R.N. di liquidare le intere somme dei sopraindicati importi sia in favore della sig.ra C. A. che all'avv. Maria Varriale, in qualità di procuratore dell'attore, e sia al prof. Gian Corrado Fasciani, quale C.T.U.;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere - IV Sez. Civile Articolazione Territoriale di Caserta - n° 3192/2018 pubblicata il 31.10.2018 R.G.C. n° 701387/2008, G.o.t. dott. Carlo Nazzaro;
2. di corrispondere in favore della sig.ra C. A. l'ammontare complessivo di € 8.935,74 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno di cui trattasi;
3. di corrispondere in favore all'avv. Maria Varriale, legale della sig.ra C. A., le competenze professionali che ammontano all'importo di € 4.835,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre Iva e CPA nonché il rimborso delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 250,00 per spese anticipate non imponibili, di cui ne sarà determinata la liquidazione con successivo e apposito provvedimento a seguito di emissione di regolare fattura da parte del medesimo avvocato;
4. di corrispondere in favore del prof. Gian Corrado Fasciani il rimborso delle spese di C.T.U. a carico di questa AORN, di cui ne sarà determinata la liquidazione con apposito *decreto di liquidazione giudiziario* e relativo provvedimento di questa A.O.R.N. a seguito di emissione di regolare fattura ai sensi di legge;
5. di imputare la relativa spesa sul conto n° 202020147, aut. n° 145, quale *Fondo per la copertura diretta dei rischi, c.d. Autoassicurazione* del Bilancio 2019;
6. di demandare alla U.O.C. G.E.F. l'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della sig. C. A. previa acquisizione dei dovuti dati anagrafici e bancari, mediante acquisizione dei documenti anagrafici e fiscali;
7. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale e all'UOC G.E.F.;
8. di omettere la pubblicazione degli allegati della presente deliberazione in ottemperanza del *Codice della Privacy*;
9. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare la notifica di atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Affari Generali e Legali
dott. Eduardo Scarfiglieri



IL DIRETTORE ad interim
dell'U.O.C. Affari Generali e Legali
avv. Eduardo Chianese

**ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio anno 2019 imputabile al conto economico n. 202020147 ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese



TRIBUNALE CIVILE DI CASERTA

ATTO DI CITAZIONE

La sig. Cantarelli Angela nata a Caserta il 20.10.1988 CF CNTNGL88R60B963S, residente in Caivano (Na), alla via Spinetti n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Varriale con studio in Napoli, al Centro Direzionale di Napoli is A7 sc c, tutti elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura presso lo studio dell'Avv. Raffaele Franceschetti sito in Curti (Ce) alla via Piave n. 53; l'Avv. Maria Varriale ai sensi dell'art. 176 c.p.c. novellato dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al numero 081.5625310 oppure all'indirizzo mail marinavarriale@libero.it.

Esponde:

1. il giorno 1.05.2007, la signora Cantarelli Angela si trovava in gita a Caserta con un gruppo di amici, allorquando a seguito di una caduta accidentale riportava lesioni alla gamba sinistra;
2. per effetto di tanto l'attrice alle ore 12.40 del suddetto giorno, veniva accompagnata presso il P.S. dell'ospedale "S'Anna e San Sebastiano" di Caserta, al fine di ricevere le cure del caso;
3. in tale sede le veniva diagnosticato un trauma contusivo alla gamba sinistra con la prescrizione di una profilassi antitetanica; la paziente rifiutava i punti di sutura e pertanto veniva solo medicata e dimessa in cura ambulatoriale (doc. n. 2);
4. da tale giorno però l'attrice continuava ad accusare dolore al collo piede sinistro, in particolare modo ogni volta che provava a camminare;

Avv. Maria Varriale - Napoli
CDN is a7 sc. c. e 80143.

Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi, nella presente procedura, in ogni grado eventuale del presente giudizio, a sottoscrivere gravami, precetti e ricorsi di fallimento, chiamare in causa terzi, a proporre domande riconvenzionali, atti incidenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco ogni più ampia facoltà, compresa quella di nominare altro difensore, farVi sostituire, conciliare, transigere, rinunciare, quietanzare e riscuotere. Il tutto sin da ora per rato e fermo e con specifico riferimento agli art. 1719, 1729 e 1721 c.c. e all'art. 68 della legge professionale. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, nessuno escluso. Dichiaro altresì ai sensi della L. 675/96 e succ. mod., di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Presto, pertanto, il mio consenso al loro trattamento da parte dei Vs incaricati e/o collaboratori, anche esterni. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Raffaele Franceschetti si in Curti (Ce) alla via Piave n. 53

È autentica.

Cantarelli Angela

[Signature]

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C

80143 NAPOLI

Tel /fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

5. attribuendo tale stato doloroso con difficoltà della deambulazione ad un effetto del trauma distorsivo, così come prescritto dai sanitari dell'Ospedale di Caserta, continuò ad effettuare la cura farmacologia a casa;
6. atteso che dopo circa 20 giorni la signora Cantarelli ancora non riusciva a camminare con il piede sinistro, preoccupata di tanto, in data 23.05.07 si recava presso la ASL Na 3 Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, dove le veniva diagnosticato un pregresso trauma collo piede sinistro con sospetta frattura e con prescrizione di visita ortopedica (doc. n. 3);
7. ciò posto, in data 26.05.07 la sig. Cantarelli si sottoponeva a visita ortopedica eseguita dal Dott. Antonio Pagnano presso la Casa di Cura San Michele di Maddaloni, il quale le diagnosticava *"esiti di trauma contusivo con ferita lacera al terzo posteriore di gamba sx non trattato e complicato da grosso ematoma in via di organizzazione"*. Consigliava pertanto un' ecografia gamba sx e RM gamba sx (doc. n. 4);
8. in data 30.05.2007 la sig. Cantarelli si sottoponeva ad esame RM presso la casa di cura San Michele di Maddaloni con il seguente risultato: *"...alterata appare l'intensità del segnale del III medio - distale della tibia per evidenza di stria di ipointensità in T1 ed iperintensità in T2 come da frattura con associato edema midollare perilesionale: necessario confronto con esame rx. Si evidenzia sottile falda fluida nei tessuti molli adiacenti. alterata appare l'intensità del segnale del segnale del muscolo tibiale anteriore per evidenza di stria di iperintensità in T" da reazione flogistica edematosa post- traumatica"*(doc. n. 5 con allegato CD),

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - se. C

80143 NAPOLI

Tel /fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

9. in data 6.06.07 parte attrice si sottoponeva ad esame ecografico gamba sx presso lo studio di radiologia ANFRA di Caivano dal quale risultava: *"in corrispondenza della tumefazione del versante mediale si evidenzia estesa area di steatonecrosi post- contusiva del retrocute con qualche piccola area colliquativa subcentrimetrica a sede profonda. Integra la fascia e le strutture sottofasciali"* (doc. n. 6);
10. effettuati tali esami, in data 11.06.2007 la sig. Cantarelli si sottoponeva a visita ortopedica con il Dott. Pagnano il quale analizzando gli esami radiografici ed ecografici confermava la diagnosi di presunta frattura riscontrata dal P.S. San Giovanni di Dio. Infatti riscontrava una *"frattura composta al terzo medio di tibia sx con ematoma in via di organizzazione"*. Consigliava pertanto apparecchio gessato a gambaletto con divieto di carico, nonché ciclo di terapie attraverso un apparecchiatura detta IGEA BIORSTIM in grado di effettuare un trattamento biofisico focalizzato anche in casa (doc. n. 7);
11. pertanto in data 14.06.07 la signora Cantarelli si recava presso la casa di cura San Michele dove le veniva applicato l'apparecchio gessato a stivaletto da portare per 30 giorni, durante i quali doveva praticare la terapia IGEA BIORSTIM con assoluto divieto di carico per 30 giorni (doc. n. 8);
12. in data 15.06.07 il padre dell'istante provvedeva a noleggiare l'apparecchiatura IGEA BIORSTIM al fine di effettuare la terapia prescritta; il cui costo per il noleggio di 30 giorni di terapia era pari ad € 195,00 (doc. n. 9);
13. in data 19.07.07 all'esito della visita di controllo il Dott. Pagnano riscontrava esiti di frattura al terzo medio di tibia sx non ancora

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C

80143 NAPOLI

Tel /fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

- consolidato, rinnovando il gambaletto gessato con assoluto divieto di carico per 30 giorni in cui praticare ancora la Terapia Igea Biostim (doc. n. 10 con allegata ricevuta);
14. in data 7.08.007 all'esito della visita di controllo il Dott. Pagnano riscontrava esiti di frattura in via di consolidazione. Rimuoveva pertanto il gesso ed applicava un tutore da portare per 30 giorni; prescriveva altresì il carico sfiorante con 2 bastoni solo dopo sette giorni con ulteriori giorni 30 di terapia con l'apparecchiatura Igea Biostim (doc. n. 11 con allegata ricevuta);
15. in data 6.09.2007 il Dott. Pagnano prescriveva ancora 40 giorni di tutore con carico parziale con 2 bastoni; poteva dunque terminare la terapia Igea Biostim (doc. n. 12 con allegata ricevuta);
16. in data 7.09.07 pertanto il padre dell'istante provvedeva a riconsegnare l'apparecchiatura noleggiata per la terapia Igea Biostim, pagando un costo del noleggio per il periodo 15.06.07 fino al 7.09.07 pari ad € 520,00 (doc. n. 13);
17. in data 16.10.07 in sede di visita di controllo, la frattura non risultava ancora consolidata per cui si consigliava ancora l'applicazione del tutore con carico solo con un bastone (doc. n. 14 con allegata ricevuta);
18. in data 27.11.07 all'esito della consolidazione definitiva si consigliava di abbandonare il bastone (doc. n. 15 con allegata ricevuta);
19. solo in data 26.01.08 la paziente veniva giudicata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale (doc. n. 16);

Nella fattispecie per cui è causa non può non evidenziarsi la responsabilità professionale dei sanitari dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, i quali non diagnosticarono

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C

80143 NAPOLI

Tel /fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

nell'immediatezza del fatto la frattura riportata dall'istante a seguito della caduta accidentale verificatasi il giorno 1.05.07.

Invero a seguito di tale caduta la signora Cantarelli si recava presso l'Ospedale suddetto al fine di ricevere le prime cure. Ma in tale sede, le veniva diagnosticata unicamente una contusione con ferita lacero contusa. La stessa rifiutava i punti di sutura e pertanto veniva semplicemente medicata.

Solo a causa del persistere nei giorni successivi delle difficoltà deambulatorie l'istante si sottoponeva a nuovi esami da cui si riscontrava non un semplice trauma contusivo, bensì una frattura della tibia.

Appare dunque evidente che, se i sanitari dell'Ospedale di Caserta avessero messo in esecuzione gli accertamenti di routine per la patologia del caso (trauma distorsivo con ferita lacero - contusa)-quali visita ortopedica ed esame radiografico - avrebbero agevolmente consentito di diagnosticare correttamente la frattura della tibia e conseguentemente adottare un corretto e tempestivo trattamento che avrebbe consentito una rapida guarigione senza i postumi che oggi si riscontrano, meglio evidenziati nella consulenza redatta dal dott. Cerracchio. Invero, come da relazione medico legale redatta del Dott. Alessandro Cerracchio, che si versa in atti, l'attrice, a causa della tardiva diagnosi di frattura della tibia, e dunque delle mancate cure relative al suddetto trauma, ha subito una invalidità protrattasi per complessivi giorni 210, di cui 90 di inabilità temporanea totale (I.T.T.) e 60 di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) valutati al 50% nonché ulteriori 60 al 25% e sono alla stessa residuati postumi di natura permanente nella misura del 6% (doc. n. 17).

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA
Avv. Maria Varriale
p. Avv. Francesco Saverio Del Duca
Via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C
80143 NAPOLI
Tel /fax 0815625310
c/o Avv. Raffaele Franceschetti
Via Piave n. 53
81040 CURTI (CE)
e-mail: marinavarriale@libero.it

169

La responsabilità professionale del medico, è una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dalla mancata adozione di tutti i mezzi previsti dalla scienza medica come idonei a raggiungere uno scopo utile per il paziente.

Essendo l'attività del medico di natura professionale è chiaro che il dovere di diligenza è commisurato in riferimento alla natura della specifica attività esercitata. Tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato ex art. 1176 secondo comma c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole obbiettivamente connesse all'esercizio della professione.

In sostanza l'orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato nel ritenere che è responsabile professionalmente un medico che, di fronte ad un caso ordinario (come nel caso di specie un banale trauma contusivo), non abbia osservato per inadeguatezza o incompetenza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole che siano acquisite per comune consenso e consolidata sperimentazione (Cass. 13.01.2005 n. 583).

Nel caso de quo, è chiaro che non vi è stata la diligenza qualificata da parte del medico della struttura sanitaria dell'Ospedale "S'Anna e San Sebastiano" di Caserta, atteso che un medico diligente in caso di trauma contusivo lacerato contuso avrebbe dovuto indubbiamente quanto meno prescrivere un esame radiografico e una visita ortopedica.

E' chiaro che nel caso di specie, è l'ente ospedaliero – gestore di un servizio pubblico sanitario – che risponde a titolo contrattuale per i danni subiti dal privato a causa della non diligente esecuzione della

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C

80143 NAPOLI

Tel /fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

prestazione medica da parte di un proprio professionista. (cfr. sul punto Cass 23.09.04 n. 19133).

Tutto ciò premesso, con raccomandata a.r. del 1.08.07, l'istante provvedeva a costituire in mora l'Azienda Ospedaliera "S'Anna e San Sebastiano" di Caserta (doc. n. 18), la quale in data 13.08.07 denunciava l'accaduto alla società Gerling Konzern, invitando la danneggiata a mettersi in contatto con la stessa per il risarcimento dei danni (doc. n. 19).

Ancora, in data 4.09.07, la scrivente difesa veniva invitata ad inoltrare la documentazione medica ad altra società ovvero Gestic Global Service (doc. n. 20). Pertanto, all'esito dell'avvenuta guarigione solo in data 26.01.08 l'odierna esponente riscontrava la missiva di cui sopra (doc. n. 21).

In data 21.02.2008 la società HDI Gerling per conto dell'Ospedale S'Anna e san Sebastiano di Caserta, provvedeva alla nomina del Prof. Palmieri quale consulente medico di parte al fine di poter valutare ed accertare i postumi riportati dalla Cantarelli (doc. n. 22).

Nonostante regolare visita effettuata dalla sig. Angela Cantarelli nel mese di marzo dell'anno 2008, a tutt'oggi non è stato possibile ottenere un bonario componimento della vicenda.

Tanto premesso, la Sig. Cantarelli Angela come sopra rappresentata e difesa

CITA

L'Azienda Ospedaliera San'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del direttore sanitario p.t., con sede in Via Palasciano in Caserta a comparire dinanzi al Tribunale di Caserta, nella nota sede, all'udienza del giorno 3.03.2009,

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C

80143 NAPOLI

Tel /fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

ora di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c., ed a comparire all'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art.168 bis c.p.c.

Con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e decadenze di cui all' art. 167 c.p.c. e con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, previo accertamento dei fatti in premessa, contrariis reiectis:

a) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità professionale ex art. 1176 c.c. dei medici dipendenti della struttura sanitaria dell'Ospedale S'Anna e San Sebastiano di Caserta per la mancata diagnosi di frattura della tibia, in virtù della prestazione operata nei confronti della sig. Cantarelli Angela in data 1.05.2007;

b) per l'effetto, accertare che in virtù da tale errata diagnosi la sig. Cantarelli Angela ha subito postumi invalidanti così come da relazione medica in atti che si quantificano in **€. 16.895,66 come da conteggi effettuati con il Programma Re Mida che si allegano, oltre spese mediche documentate pari ad € 1.238,00;**

c) condannare ancora, la struttura Ospedaliera convenuta, al pagamento di una somma a titolo di interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno, dalla domanda all'effettivo soddisfo, secondo i principi enunciati dalla sentenza 1712/95 del Supremo Collegio;

d) condannare infine la parte convenuta, come sopra, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario

STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C

80143 NAPOLI

Tel /fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

12,5 % ex art. 15 L.P., rivalsa IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;

In Via Istruttoria si chiede:

1. Ammettere prova testimoniale sui capi 1), 2), 3), 4) e 5) della premessa del presente atto, preceduti dalla locuzione " Vero è che", con i testi che si indicheranno nei termini di rito,
2. All'esito della prova testimoniale, ammettere CTU medico-legale, qualora la quantificazione delle lesioni e dei postumi riportati dalla Sig.ra Cantarelli Angela, come documentata in atti, venisse espressamente impugnata e/o contestata da controparte.
3. Si chiede inoltre disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della perizia medica redatta dal Prof. Palmieri, solo nell'ipotesi in cui non dovesse essere depositata dalla controparte; Con ulteriore riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori utili e pertinenti anche in seguito al comportamento processuale di controparte.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 488/99, si dichiara che il valore del presente giudizio ammonta € compreso nello scaglione fino ad € 26.000,00 e pertanto il contributo unificato che si verserà all'atto dell'iscrizione a ruolo è pari ad € 170,00.

Napoli, 20 ottobre 2008

Avv. Maria Varriale



STUDIO LEGALE VARRIALE - DEL DUCA

Avv. Maria Varriale

p. Avv. Francesco Saverio Del Duca

Via G. Porzio n. 4

Centro Direzionale di Napoli, is. A7 - sc. C

80143 NAPOLI

Tel / fax 0815625310

c/o Avv. Raffaele Franceschetti

Via Piave n. 53

81040 CURTI (CE)

e-mail: marinavarriale@libero.it

169

A istanza dell'Avv. Maria Varriale, nella qualità esposta, si notifici
a:

1) L'Azienda Ospedaliera San^{ta} Anna e San Sebastiano di
Caserta, in persona del direttore sanitario p.t., con sede in Via
Palasciano in Caserta

a cura della
dipendente Mariavittoria Colli

30/10/08

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Sezione civile
UFFICIO NOTIZIALE
UFFICIALE NOTIZIARIO
Fioria Effido

N. 213/14 Cont.

SPECIFICA ...

Notifica € 2,58
Trasferita " 2,70
" 5,28
10% a quiet. " 0,27
"

Spese Postali "

TOTALE € 8,55

U. 27 011 2008
Uff. Giud. Trib. Caserta
tassa Gradata versata
in modo virtuale

72/2008

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
via Palasciano s.n. 81100 CASERTA
U.C.C. Affari generali e legali*

*Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, si
precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.*

Da: "Per conto di: avvgrimaldivincenzo@pac.it" posta-certificata@pec.sruba.it
A: "affari generali caserta" affargenerali@ospedatecasertapac.it
Cc:
Date: Wed, 31 Oct 2018 16:49:35 +0100
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prospetto di fattura e sentenza 3192/2018 Trio SMOV

Si veda il file allegato.
Distinti saluti
Avv. Vincenzo Grimaldi

STUDIO LEGALE

Grimaldi

PENALE - CIVILE - AMMINISTRATIVO

Avv. Vincenzo Grimaldi

patrocinante presso le Magistrature Superiori

Avv. Carlo Schiavone

Avv. Giovanni Schiavone

Avv. Giuseppe Camatello

Avv. Renato Lancuba

A. O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta

Direzione Generale

Via Palasciano - Caserta

81100

PROSPETTO DI FATTURA SPECIFICA

OGGETTO: prospetto di fattura per la prestazione professionale di rappresentanza e difesa della Azienda O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta Tra Cantarelli Angela contro AORN CE definito con sentenza 3192/2018.


Totale onorari DM 55/14 ridotti del 50%	Euro	<u>2780,13</u>	
C.P.A. 4%	Euro	111,21	
Totale imponibile IVA	Euro	<u>2891,33</u>	A
IVA 22% su Imponibile	Euro	636,09	B
Totale Spese non Imponibili	Euro	<u>420,00</u>	C
ritenuta 20%	Euro	<u>556,03</u>	D
Importo complessivo	Euro	<u>3947,42</u>	A+B+C+D
Totale al netto della rit. D'Acc.	Euro	<u>3391,40</u>	

La somma potrà essere accreditata, mediante bonifico, sul conto corrente bancario n. 273774 del SanPAOLO Banco di Napoli ag. N. 39 Castel di Stabia - ABI 1010, CAB 3596.

BANIT5 7001 0100359600002 7001 774

Napoli 31/10/2018

Firmato
Avv. Vincenzo Grimaldi



Da "tribunale.santamariacapuavetere@civile.ptel.giustiziacert.it"
<tribunale.santamariacapuavetere@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "avvgrimaldivincenzo@pec.it" <avvgrimaldivincenzo@pec.it>
Data mercoledì 31 ottobre 2018 - 15:30

COMUNICAZIONE 701387/2008/CC

TRIBUNALE CIVILE S. Maria C.V..

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 04

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 701387/2008
Giudice: NAZZARO CARLO
Attore principale: CANTARELLI ANGELA
Conv. principale: AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO IN CASERTA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 3192/2018 (ESITO Accoglimento totale)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 31/10/2018 15:29
Registrato da LAPETINA ANNA ROSVITA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Allegato(i)

BodyPart.txt (504 bytes)
IndiceBusta.xml (275 bytes)
Comunicazione.xml (925 bytes)
rg 701387.08.pdf.zip (1504 Kb)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Di S. Maria Capua Vetere, Articolazione Territoriale di Caserta, in composizione monocratica, in persona del G.o.t. Dr Carlo Nazzaro, ha pronunciato la seguente,

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al R.G. n.701387/08, avente ad oggetto "Risarcimento danni"

T R A

CANTARELLI ANGELA (C.F. CNTNGL88R60B963S) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Varriale (C.F. VRRMRA76R15F839J) ed elett.te dom.ta in Curti alla Via Piave n.53 presso l'Avv. Raffaele Franceschetti come da mandato in atti;

- Attrice;

C O N T R O

1) AZIENDA OSPEDALIERA S. SEBASTIANO DI CASERTA (C.F. 02201130610) in persona del legale rapp. pro-tempore, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Vincenzo Grimaldi, ed elett.te dom.ta presso l'Avv. Antonio Di Domenico in Mondragone alla Via Landolfo n.2;

- Convenuta;

2) HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, rappresentanza Generale per l'Italia, (C.F. 03295070159) in persona del legale rapp. pro-tempore; 3) NAVALE ASSICURAZIONI S.p.a. (C.F. 00296790389) in persona del legale rapp. Pro-tempore, entrambe rapp.te e difese come da mandato in atti, dall'Avv. Stefania Manfredonia, ed elett.te dom. te in Caserta alla Via Colombo n.27 presso l'Avv. Luigi Cerreto;

- Chiamate in causa;

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come dai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.10.2008, Cantarelli Angela conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Caserta l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in persona del direttore sanitario p.t. , al fine di accertare e dichiarare la responsabilità professionale ex art 1176 c.c. dei medici dipendenti della suddetta struttura, per mancata diagnosi di frattura alla tibia, a seguito di prestazione dagli stessi operata in data 01.05.2007.

Si costituiva in data 11.02.2009 l'Azienda Ospedaliera che chiedeva il differimento della prima udienza al fine essere autorizzato alla chiamata in causa ai fini della manleva delle Compagnie di assicurazione Navale S.p.a. e HDI Gerling.

Escussi due testimoni ed espletata c.t.u. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 03.04.2018 la causa è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Occorre premettere che nel caso di specie, l'Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta con l'accettazione del paziente ha concluso con l'attrice un contratto da cui discendono obblighi anche di natura assistenziale.

Ne deriva quindi, che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di ospedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti (ad esempio infermieri e fisioterapisti) o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.

Ed invero nel corso del giudizio è stato pienamente assolto l'onere della prova a carico della Sig.ra Cantarelli, la quale ha compiutamente dimostrato quanto da lei ingiustamente subito e, pertanto il danno subito e l'esistenza del nesso di causalità tra il predetto danno e la negligenza degli operatori della struttura sanitaria.

Passando al merito della controversia e, inquadrata nell'ambito della responsabilità medica e delle strutture sanitarie, Questo Giudice ritiene di condividere i principi enunciati dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite n.577/2008 in cui sono state affrontate le problematiche relative al riparto degli oneri probatori tra attore e convenuto, in tema di responsabilità medica, già affermati in precedenti pronunce (v. Cass. Sent. n.9085/06; n.10297/04).

In particolare è stata ribadita la natura contrattuale di tale responsabilità, differenziando solo la fonte, e cioè un contratto per le strutture sanitarie, ed il contatto sociale per i medici, richiamando come applicabili i principi dell'onere della prova sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Su tali premesse, la Sentenza n.577/2008 ha dichiarato l'applicabilità di tali principi alla colpa medica, cristallizzando un ulteriore passaggio, e ritenendo definitivamente superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sostenendo che l'allegazione del creditore deve riguardare un inadempimento qualificato, ovvero foriera e causa efficiente della produzione del danno.

Ne consegue il principio che, chi agisce in "tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico" ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o il contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre comporterà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato "eziologicamente rilevante".

All'esito dell'attività istruttoria espletata, è emersa con certezza la responsabilità ex art 1176 c.c. dei medici dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, che prestarono il primo soccorso alla sig.ra Cantarelli, in quanto è emerso che nessuna diagnosi di frattura fu effettuata dai sanitari di servizio, ovvero nessuna prescrizione dell'esame radiografico e, quindi nessun divieto di carico.

Pertanto vi è stata negligenza, imprudenza e imperizia dei sanitari in servizio al P.S. in quanto è stato omesso l'esame fondamentale diagnostico costituito dalla radiografia, arrecando un danno da ritardato consolidamento della frattura.

Inoltre, come accertato dalla CTU, se i medici dell'Azienda Ospedaliera avessero diagnosticato nell'immediatezza la frattura riportata a seguito della caduta accidentale la Cantarelli non avrebbe riportato le successive complicazioni che hanno poi causato i postumi invalidanti accertati.

Il CTU precisamente riferisce " *..Tale omissione (ovvero l'omesso esame radiografico) ha determinato un verosimile ritardo di consolidazione della tibia sinistra, che costituisce il danno iatrogeno, con aumentato tempo di invalidità temporanea totale e parziale, che normalmente caratterizza mediamente il periodo di consolidazione di una frattura di tibia, immediatamente diagnosticata e posta in immobilizzazione con quiescenza dei capi di frattura ossea tibiale*" (cfr. CTU pag. 22).

Le conclusioni a cui giunge il CTU sono condivisibili, in quanto conseguenza di un percorso logico e motivato, che descrivono la storia clinica con la successione cronologica degli eventi, evidenziando il profilo della colpa della struttura sanitaria ed il nesso di causalità, tale da escludere fattori causali imprevedibili e imprevedibili, indicando infine i postumi invalidanti nella misura percentuale del 2-3% con una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90 (novanta).

Per la liquidazione del danno, in virtù di consolidata Giurisprudenza, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2017, (tabella delle micro-permanenti) e pertanto valutando il danno residuo nella misura del 2,5% con una personalizzazione del 50% e considerando che parte attrice all'epoca del sinistro aveva 19 anni, oltre alla inabilità temporanea parziale di giorni 90 al 75%, si giunge ad un importo di euro 8.085,74 che, in aggiunta al riconoscimento delle spese mediche di euro 850,00 determina l'importo complessivo di euro 8.935,74.

Su tale importo, liquidato all'attualità, andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale decorrenti dalla pubblicazione della presente pronuncia fino al soddisfo.

In ultimo, considerato che la chiamata in causa ha dedotto l'esistenza di una franchigia fino all'importo di euro 20.000,00 il risarcimento del danno alla Cantarelli ricadrà a carico dell'Azienda convenuta, dovendosi dichiarare la Soc. assicuratrice non tenuta al pagamento, in virtù della clausola che esclude l'indennizzo al di sotto dell'importo minimo pattuito.

Le spese di lite, comprese quelle di CTU già liquidate con separato Decreto in corso di giudizio, seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.

La liquidazione delle spese e competenze tra la convenuta Azienda Ospedaliera e le soc. assicuratrici chiamate in causa, vanno interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Di S. Maria Capua Vetere, Distaccamento Territoriale Di Caserta, in persona del G.o.t. Dr. Carlo Nazzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cantarelli Angela, disattesa ogni contraria istanza così decide:

- dichiara la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano Di Caserta nella determinazione del danno riportato da Cantarelli Angela e, per l'effetto,
- condanna l'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano Di Caserta al pagamento in favore di Cantarelli Angela dell'importo complessivo di euro 8.935,74 oltre interessi come in motivazione;
- condanna l'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano Di Caserta al rimborso delle spese e competenze del giudizio liquidate in euro 250,00 per spese non imponibili, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. nonché euro 4.835,00 per le competenze, oltre rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed I.V.A. con attribuzione all' Avv. Maria Varriale, anticipataria.

Così deciso in Caserta il 22.10.18

Il Giudice

G.o.t. Dr. Carlo Nazzaro



26.10.18
S. Sebastiano Di Caserta


prot. n. 12.120

unità operativa complessa
affari generali e legali

direttore:

Dr. Domenico Orsiolo

tel. 0823/232468

sala riunioni

tel. 0823/232480

affari legali

Mario Purone

tel. e fax, 0823/232445

motivazioni e consulenze

Giovanni Scimone

tel. 0823/232181

gestione atti deliberativi

Dasquale Cirone

tel. 0823/232527

Raffaello De Luca

tel. 0823/232677

protocollo e posta

Teresa Iannone

tel. 0823/232641

Elisa Martiniello

Giovanni Santarcangelo

tel. 0823/232513

Caserta, 7 NOV. 2008





raccomandata con a.r.

Spett.le Società Gerling - Konzern
c/o Primogest S.r.l.
piazza Sette Settembre n. 28
palazzo Doria D'Angri
80134 NAPOLI

OGGETTO: Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione distaccata di Caserta –
atto di citazione sig.ra Cantarelli Angela.

In riferimento a pregressa corrispondenza, si trasmette, allegato in copia alla presente, l'atto in oggetto indicato, innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione distaccata di Caserta -, per l'udienza del giorno 03.03.2009, prodotto dalla sig.ra Cantarelli Angela, assunto al protocollo di questa Azienda in data 30.10.2008 al n. 11817.

Ciò per quanto di Vs. competenza e, nel contempo, si precisa che, ai sensi e per gli effetti della polizza assicurativa, questa Azienda, per la propria difesa, conferirà incarico all' avv. Vincenzo Grimaldi, con studio in Napoli in via Roberto Bracco n° 15/A.





Luigi Annunziata
direttore generale

Caserta, 7 NOV. 2008

prot. n° 12422

raccomandata con a.r.

unità operativa complessa
affari generali e legali

Egregio avv. Vincenzo Grimaldi
via Roberto Bracco n° 15/A
80133 NAPOLI

e p.c.

Spett.le Società Gerling - Konzern
c/o Primogest S.r.l.
piazza Sette Settembre n. 28
palazzo Doria D'Angri
80134 NAPOLI

Al Direttore unità operativa complessa
economico - finanziaria
SEDE

direzione
di Domenico Orsiolo
tel. 0823/232466
solo numeri
tel. 0823/232480

affari legali
Mariano Leone
tel. e fax 0823/232445

OGGETTO: Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta -
atto di citazione sig.ra Cantarelli Angela - polizza RCT/O - conferimento incarico.

investimenti e consulenze

Giovanni Scavone
tel. 0823/232180

gestione atti deliberativi

Paquale Cecero
tel. 0823/232727
Raffaele De Luca
tel. 0823/232677

primario e posta

Terzo Antonio
tel. 0823/232693
Elisa Martiniello
Giovanni Santamangola
tel. 0823/232513

La S.V., in esecuzione della deliberazione n. 932 del 27.12.2007, immediatamente eseguibile ed allegata in copia alla presente, nonché ai sensi della polizza in oggetto indicata, è nominata per la rappresentanza e la difesa di questa Azienda nell'atto di citazione promosso dalla sig.ra Cantarelli Angela, innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta -, per l'udienza del giorno 03.03.2009, acquisito al protocollo n. 11817 del 30.10.2008.

Il citato atto deliberativo La autorizza, tra l'altro, a chiamare in causa, eventualmente e qualora lo ritenga opportuno, "la compagnia assicuratrice di questa Azienda, nonché le coassicuratrici, all'epoca dei fatti per cui vi è causa, e/o terzi".

A tal uopo, si precisa che questa Azienda è stata assicurata per la responsabilità civile terzi: a) con polizza n. 63/107524/01 Gerling (data di effetto 31.10.2006 - data di scadenza 31.10.2007) con le Compagnie Gerling Konzern e Navale Ass.ni / Primogest; b) con polizza n. 00100072075 (data di effetto 31.10.2007 - data di scadenza 31.10.2008) con Navale Assicurazioni.

La S.V., comunque, è anche autorizzata ad attivare, al termine del procedimento di cui trattasi, qualora ne ravvisasse l'opportunità e la necessità, azione di rivalsa nei confronti delle citate Compagnie assicuratrici e/o eventuali terzi

Si trasmettono, altresì, il sovradescritto atto di citazione munito della procura debitamente sottoscritta, copia delle polizze innanzi indicate e la relativa documentazione.

Al fine della liquidazione delle competenze, in ottemperanza alla polizza di cui trattasi, è invitata a trasmettere alla Gerling - Konzern fattura originale, segnalando l'applicazione dei minimi tariffari.

Si resta in attesa di ricevere notizie in merito e si inviano distinti saluti.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Luigi Annunziata
direttore generale

[Handwritten signature]





Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
San'Anna e San Sebastiano di Caserta
via Palasciano s.n. 81100 CASERTA
U.O.C. Affari generali e legali

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Da: "Per conto di: avvgrimaldivincenzo@pec.it" posta-certificata@pec.aruba.it

A: "affari generali caserta" affarigenerali@ospedalecasertapec.it

Cc:

Data: Fri, 9 Nov 2018 16:41:20 +0100

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: l: sentenza n. 3192/18 pubblicata il 31.10.2018 Cantarelli Angela c Azienda Ospedaliera

Spett.le Ufficio mi prego inviare la missiva pervenutami dalla collega Variale nel contenzioso in oggetto indicato, per l'adempimento della sentenza.

Resto in attesa di eventuale Vs. riscontro.

Distinti saluti

Avv. Vincenzo Grimaldi

Da: "Per conto di: mariavarriale@avvocatinapoli.legalmail.it" posta-certificata@legalmail.it

A: avvgrimaldivincenzo@pec.it

Cc:

Data: Tue, 6 Nov 2018 17:16:03 +0100

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: sentenza n. 3192/18 pubblicata il 31.10.2018 Cantarelli Angela c Azienda Ospedaliera

Egregio Collega, all'esito della pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio in oggetto, allego richiesta di pagamento e pro forma fattura.

Resto in attesa di riscontro e porgo distinti saluti.

Avv. Maria Varriale

Centro Direzionale Is. A/7 Sc. C

80143 Napoli

tel e fax 081.5625310

pec: mariavarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

mail: marinavarriale@libero.it

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Varriale
Centro Direzionale di Napoli - Is. A/7 sc. C - 80143 Napoli
Tel e fax 081 5625310
email: marinavarriale@libero.it

Spett.le
Studio Legale Grimaldi

A mezzo mail:
avvgrimaldivincenzo@libero.it

pec: avvgrimaldivincenzo@pec.it

OGGETTO: Cantarelli Angela e Azienda Ospedaliera
Sentenza n. 3192/18 pubblicata il 31.10.2018

Egregio Collega, a seguito del deposito della sentenza che ha definito il giudizio in giudizio, richiedo Suo tramite, alla azienda da Lei assistita il bonario pagamento delle somme liquidate in sentenza.

Mi pongo in attesa di ricevere la somma di € 8935,74 a mezzo assegno intestato alla parte assistita, CANTARELLI ANGELA;

la somma di € 7182,79 per le competenze legali come da pro forma di fattura allegato (somma comprensiva delle spese di CTU pari ad € 990,00 da me anticipate) da pagare a mezzo bonifico bancario su conto corrente a me intestato Avv. Maria Varriale alle seguenti coordinate IBAN IT 19 B 02008 03440 000600009678. Nel caso in cui si rendesse necessario invio di fattura elettronica resto in attesa di conoscere il codice univoco per inviare fattura.

Le spese di registrazione del provvedimento non sono state inserite in quanto il provvedimento non risulta tassato e resterà a carico della Sua assistita.

Certa di un sollecito riscontro, anche al fine di evitare evolversi dell'azione esecutiva con aggravio di spese, porgo distinti saluti.


Avv. Maria Varriale

STUDIO LEGALE
Avv. MARIA VARRIALE
Via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale di Napoli is. A/7 se. C.
80143 NAPOLI
C.F. VRRMRA76R51F3393
Partita IVA 04465821215

Gent. Sig.
Cantorelli Angela
Via Spinetti 11
80020 Caivano Napoli

C.F. CNTNGL88R60B9638

Pro forma Fattura del 6 novembre 2018

Competenze	Euro	4835,00
Spese generali		725,25
CPA 4%		222,41
IVA 22%		<u>1272,18</u>
Totale fattura		7054,84
Ritenuta d'acconto a dedurre		<u>1112,05</u>
Totale netto	Euro	5942,79
Spese vive esenti		<u>1240,00</u>
	Euro	7182,79

Avv. Maria Varriale





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Di S. Maria Capua Vetere, Articolazione Territoriale di Caserta, in composizione monocratica, in persona del G.o.t. Dr Carlo Nazzaro, ha pronunciato la seguente,

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al **R.G. n.701387/08**, avente ad oggetto "Risarcimento danni"

T R A

CANTARELLI ANGELA (C.F. CNTNGL88R60B963S) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Varriale (C.F. VRRMRA76R15F839J) ed elett.te dom.ta in Curti alla Via Piave n.53 presso l'Avv. Raffaele Franceschetti come da mandato in atti;

- Attrice;

C O N T R O

1) **AZIENDA OSPEDALIERA S. SEBASTIANO DI CASERTA** (C.F. 02201130610) in persona del legale rapp. pro-tempore, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Vincenzo Grimaldi, ed elett.te dom.ta presso l'Avv. Antonio Di Domenico in Mondragone alla Via Landolfo n.2;

- Convenuta;

2) **HDI-Gerling Industrie Versicherung AG**, rappresentanza Generale per l'Italia, (C.F. 03295070159) in persona del legale rapp. pro-tempore; 3) **NAVALE ASSICURAZIONI S.p.a.** (C.F. 00296790389) in persona del legale rapp. Pro-tempore, entrambe rapp.te e difese come da mandato in atti, dall'Avv. Stefania Manfredonia, ed elett.te dom. te in Caserta alla Via Colombo n.27 presso l'Avv. Luigi Cerreto;

- Chiamate in causa;

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come dai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.10.2008, Cantarelli Angela conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Caserta l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in persona del direttore sanitario p.t. , al fine di accertare e dichiarare la responsabilità professionale ex art 1176 c.c. dei medici dipendenti della suddetta struttura, per mancata diagnosi di frattura alla tibia, a seguito di prestazione dagli stessi operata in data 01.05.2007.

Si costituiva in data 11.02.2009 l'Azienda Ospedaliera che chiedeva il differimento della prima udienza al fine essere autorizzato alla chiamata in causa ai fini della manleva delle Compagnie di assicurazione Navale S.p.a. e HDI Gerling.

Escussi due testimoni ed espletata c.t.u. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 03.04.2018 la causa è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Occorre premettere che nel caso di specie, l'Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta con l'accettazione del paziente ha concluso con l'attrice un contratto da cui discendono obblighi anche di natura assistenziale.

Ne deriva quindi, che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di ospitalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti (ad esempio infermieri e fisioterapisti) o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.

Ed invero nel corso del giudizio è stato pienamente assolto l'onere della prova a carico della Sig.ra Cantarelli, la quale ha compiutamente dimostrato quanto da lei ingiustamente subito e, pertanto il danno subito e l'esistenza del nesso di causalità tra il predetto danno e la negligenza degli operatori della struttura sanitaria.



Passando al merito della controversia e, inquadrata nell'ambito della responsabilità medica e delle strutture sanitarie, Questo Giudice ritiene di condividere i principi enunciati dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite n.577/2008 in cui sono state affrontate le problematiche relative al riparto degli oneri probatori tra attore e convenuto, in tema di responsabilità medica, già affermati in precedenti pronunce (v. Cass. Sent. n.9085/06; n.10297/04).

In particolare è stata ribadita la natura contrattuale di tale responsabilità, differenziando solo la fonte, e cioè un contratto per le strutture sanitarie, ed il contatto sociale per i medici, richiamando come applicabili i principi dell'onere della prova sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Su tali premesse, la Sentenza n.577/2008 ha dichiarato l'applicabilità di tali principi alla colpa medica, cristallizzando un ulteriore passaggio, e ritenendo definitivamente superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sostenendo che l'allegazione del creditore deve riguardare un inadempimento qualificato, ovvero foriera e causa efficiente della produzione del danno.

Ne consegue il principio che, chi agisce in "tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico" ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o il contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre comporterà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato "eziologicamente rilevante".

All'esito dell'attività istruttoria espletata, è emersa con certezza la responsabilità ex art 1176 c.c. dei medici dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, che prestarono il primo soccorso alla sig.ra Cantarelli, in quanto è emerso che nessuna diagnosi di frattura fu effettuata dai sanitari di servizio, ovvero nessuna prescrizione dell'esame radiografico e, quindi nessun divieto di carico.

Pertanto vi è stata negligenza, imprudenza e imperizia dei sanitari in servizio al P.S. in quanto è stato omesso l'esame fondamentale diagnostico costituito dalla radiografia, arrecando un danno da ritardato consolidamento della frattura.

Inoltre, come accertato dalla CTU, se i medici dell'Azienda Ospedaliera avessero diagnosticato nell'immediatezza la frattura riportata a seguito della caduta accidentale la Cantarelli non avrebbe riportato le successive complicazioni che hanno poi causato i postumi invalidanti accertati.

Il CTU precisamente riferisce “ *..Tale omissione (ovvero l'omesso esame radiografico) ha determinato un verosimile ritardo di consolidazione della tibia sinistra, che costituisce il danno iatrogeno, con aumentato tempo di invalidità temporanea totale e parziale, che normalmente caratterizza mediamente il periodo di consolidazione di una frattura di tibia, immediatamente diagnosticata e posta in immobilizzazione con quiescenza dei capi di frattura ossea tibiale*” (cfr. CTU pag. 22).

Le conclusioni a cui giunge il CTU sono condivisibili, in quanto conseguenza di un percorso logico e motivato, che descrivono la storia clinica con la successione cronologica degli eventi, evidenziando il profilo della colpa della struttura sanitaria ed il nesso di causalità, tale da escludere fattori causali impreveduti e imprevedibili, indicando infine i postumi invalidanti nella misura percentuale del 2-3% con una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90 (novanta).

Per la liquidazione del danno, in virtù di consolidata Giurisprudenza, occorre far riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2017, (tabella delle micro-permanenti) e pertanto valutando il danno residuo nella misura del 2,5% con una personalizzazione del 50% e considerando che parte attrice all'epoca del sinistro aveva 19 anni, oltre alla inabilità temporanea parziale di giorni 90 al 75%, si giunge ad un importo di euro 8.085,74 che, in aggiunta al riconoscimento delle spese mediche di euro 850,00 determina l'importo complessivo di euro 8.935,74.

Su tale importo, liquidato all'attualità, andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale decorrenti dalla pubblicazione della presente pronuncia fino al soddisfo.

In ultimo, considerato che la chiamata in causa ha dedotto l'esistenza di una franchigia fino all'importo di euro 20.000,00 il risarcimento del danno alla Cantarelli ricadrà a carico dell'Azienda convenuta, dovendosi dichiarare la Soc. assicuratrice non tenuta al pagamento, in virtù della clausola che esclude l'indennizzo al di sotto dell'importo minimo pattuito.

Stato

Le spese di lite, comprese quelle di CTU già liquidate con separato Decreto in corso di giudizio, seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.

La liquidazione delle spese e competenze tra la convenuta Azienda Ospedaliera e le soc. assicuratrici chiamate in causa, vanno interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.


Il Tribunale Di S. Maria Capua Vetere, Distaccamento Territoriale Di Caserta, in persona del G.o.t. Dr. Carlo Nazzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cantarelli Angela, disattesa ogni contraria istanza così decide:


- dichiara la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano Di Caserta nella determinazione del danno riportato da Cantarelli Angela e, per l'effetto,
- condanna l'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano Di Caserta al pagamento in favore di Cantarelli Angela dell'importo complessivo di euro 8.935,74 oltre interessi come in motivazione;
- condanna l'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano Di Caserta al rimborso delle spese e competenze del giudizio liquidate in euro 250,00 per spese non imponibili, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. nonché euro 4.835,00 per le competenze, oltre rimborso delle spese generali (15%) oltre C.P.A. ed I.V.A. con attribuzione all' Avv. Maria Varriale, anticipataria.

Così deciso in Caserta il 22.10.18

Il Giudice

G.o.t. Dr. Carlo Nazzaro



Tribunale Di S. Maria Capua Vetere
Dopo
S. Maria C. V. 26.10.18


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gaetano Gubitoso



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **OTTEMPERARE** alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere - IV Sez. Civile Articolazione Territoriale di Caserta - n° 3192/2018 pubblicata il 31.10.2018 R.G.C. n° 701387/2008, G.o.t. dott. Carlo Nazzaro;
2. **CORRISPONDERE** in favore della sig.ra C. A. l'ammontare complessivo di € 8.935,74 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno di cui trattasi;
3. **CORRISPONDERE** in favore all'avv. Maria Variato, legale della sig.ra C. A., le competenze professionali che ammontano all'importo di € 4.835,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%) oltre Iva e CPA nonché il rimborso delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 250,00 per spese anticipate non imponibili, di cui ne sarà determinata la liquidazione con successivo e apposito provvedimento a seguito di emissione di regolare fattura da parte del medesimo avvocato;
4. **CORRISPONDERE** in favore del prof. Gian Corrado Fasciani il rimborso delle spese di C.T.U. a carico di questa AORN, di cui ne sarà determinata la liquidazione con apposito *decreto di liquidazione giudiziario* e relativo provvedimento di questa A.O.R.N. a seguito di emissione di regolare fattura ai sensi di legge;
5. **IMPUTARE** la relativa spesa sul conto n° 202020147, aut. n° 145, quale *Fondo per la copertura diretta dei rischi, c.d. Autoassicurazione* del Bilancio 2019;
6. **DEMANDARE** alla U.O.C. G.E.F. l'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della sig. S.S. previa acquisizione dei dovuti dati anagrafici e bancari, mediante acquisizione dei documenti anagrafici e fiscali;
7. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale e all'UOC G.E.F.;
8. **OMETTERE** la pubblicazione degli allegati della presente deliberazione in ottemperanza al *Codice della Privacy*;
9. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare la notifica di ulteriori atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 10.1.19

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.